



Messaggio Municipale

Proponente l'aggiornamento dell'art. 19 del Regolamento comunale sui rifiuti del 9 novembre 2015

Numero	Data	Risoluzione Municipale
15/2021	27.09.2021	727/2021 del 27.09.2021

Signor Presidente,
Signore e Signori Consiglieri comunali,

sottoponiamo alla vostra attenzione il Messaggio Municipale no. 15/2021 proponente l'aggiornamento dell'art. 19 del Regolamento comunale sui rifiuti.

1. PREMESSA

Il Consiglio comunale di Bissone, in occasione della seduta ordinaria dell'11 febbraio 2019, ha approvato il Messaggio Municipale no. 12/2018 proponente l'aggiornamento del Regolamento comunale sui rifiuti del 9 novembre 2015 per l'introduzione della tassa sul sacco.

L'art. 19 lettera a) del Regolamento disciplina il prelevamento della tassa base. Nel suo cpv. 3 è ancorato il tariffario con le utenze minime previste dalla LALPamb. Il Municipio, tramite l'Ordinanza di applicazione, è competente di ampliare le categorie.

Con l'applicazione della nuova base legale, l'Amministrazione comunale è stata confrontata con diversi contenziosi amministrativi, parecchi dei quali evasi a livello di reclamo alla Cancelleria comunale e solo pochi risolti dal Municipio con decisione su reclamo. Non risultano decisioni municipali contestate all'Autorità cantonale superiore.

La maggior parte delle contestazioni riguardano le categorie relative alle abitazioni secondarie ed alle abitazioni vuote, che vengono assoggettate alla tassa base in forza dell'art. 18a LALPamb.

I reclami vertono sull'assoggettamento alla tassa base e sulla categoria dei rifiuti applicata mediante Ordinanza.

Al fine di tutelare le entrate del servizio comunale di raccolta ed eliminazione dei rifiuti e continuare a garantire la corretta applicazione del Regolamento anche in sede di ricorso all'Autorità cantonale, il Municipio ritiene doveroso ancorare nella base legale formale quanto risolto in sede di reclamo.

Si tratta della modifica del tariffario, specificando meglio le utenze, in particolare le abitazioni secondarie e le abitazioni vuote.

Proposta di modifica dell'art. 19 del Regolamento sui rifiuti (modifiche indicate in rosso):

a) Tassa base: omissis ... 2. Sono assoggettate alla tassa base tutte le persone fisiche e giuridiche residenti o aventi sede nel Comune, comprese quelle proprietarie	a) Tassa base: omissis ... 2. Sono assoggettate alla tassa base tutte le persone fisiche e giuridiche residenti o aventi sede nel Comune, comprese quelle proprietarie
--	--

di residenze secondarie. L'assoggettamento è dato indipendentemente dalla frequenza o dall'intensità di fruizione del servizio comunale.

3. La tassa base è definita entro i seguenti limiti:

Utenze	Minimo in CHF	Massimo in CHF
Economie domestiche	50.00	200.00
Persone giuridiche	100.00	800.00
Posto a sedere (ai sensi LEAR)	1.00	3.00

omissis ...

di residenze secondarie **ed abitazioni vuote**. L'assoggettamento è dato indipendentemente dalla frequenza o dall'intensità di fruizione del servizio comunale.

3. La tassa base è definita entro i seguenti limiti:

Utenze	Minimo in CHF	Massimo in CHF
Titolari di economie domestiche composte di una sola persona	50.00	150.00
Titolari di economie domestiche composte da due o più persone e proprietari di residenze secondarie	100.00	300.00
Persone giuridiche	100.00	800.00
Posto a sedere (ai sensi LEAR)	1.00	3.00
Proprietari di abitazioni vuote	50.00	150.00

omissis ...

Di fatto si tratta di dettagliare maggiormente il tariffario ancorato al Regolamento, in modo da disporre della base legale formale per continuare ad applicare le attuali tasse sui rifiuti, evitando possibili rischi riguardanti la riduzione delle entrate in caso di un eventuale accoglimento di ricorso da parte dell'Autorità cantonale.

È stata specificata la tariffa per le abitazioni secondarie, dove viene applicata la medesima tariffa per le economie domestiche composte da 2 o più persone fisiche e la tariffa per le abitazioni vuote.

Avendo suddiviso le categorie persone fisiche (persone sole) con le persone fisiche (2 o più persone), sono stati di conseguenza adeguati i limiti massimi della tassa.

Nonostante l'adeguamento, non è per il momento prevista una modifica delle tasse in uso dal 2019, essendo garantito l'autofinanziamento del servizio, presupposto indispensabile nel passaggio al nuovo modello contabile MCA2.

L'assoggettamento delle abitazioni vuote, secondo una recente decisione municipale, è dato in quanto la causa dell'imposizione è costituita non tanto dalla prestazione speciale effettivamente ricevuta, bensì dalla possibilità di usufruire in qualsiasi momento del servizio pubblico (RDAT I-1997 n. 47 e riferimenti); servizio che il Comune è tenuto a mantenere efficiente, sopportandone gli oneri, anche in assenza di utilizzazione da parte del singolo utente e che anzi deve organizzare in modo che sia pronto in qualsiasi momento a evacuare e smaltire un incremento di rifiuti dipendenti proprio dall'azione di questi.

Il presupposto fondamentale per poter prelevare una tassa di questo genere è infatti l'esistenza di un'attività suscettibile di produrre rifiuti.

Con l'inserimento della categoria nel Regolamento, non potrà più essere contestato l'importo della tassa stabilito mediante Ordinanza, essendo ancorato nella base legale formale, ma potrà unicamente essere contestato l'assoggettamento, dove spetterà al Municipio valutare caso per caso secondo i principi dettati dalla legislazione cantonale in materia di rifiuti e dalla giurisprudenza sul tema.

2. PREAVVISO SORVEGLIANZA DEI PREZZI E SEZIONE ENTI LOCALI

Le proposte di modifica sono state sottoposte alla Sezione degli enti locali, la quale con parere del 2 settembre 2021 ha proposto al Municipio di meglio specificare le utenze del tariffario e di rivedere la tassa applicabile per le abitazioni vuote, ritenuto che va garantita, secondo le disposizioni federali, una prestazione di mantenimento. Le osservazioni sono state introdotte dal Municipio nella proposta di modifica del Regolamento.

La Sorveglianza dei prezzi, con lettera del 10 settembre 2021, ha per contro formulato una raccomandazione, chiedendo la riduzione del tariffario per le abitazioni vuote paragonandole ai titolari di economie domestiche composte da una sola persona, in modo da evitare disparità di trattamento. Il Municipio ha accolto la raccomandazione, la quale è stata introdotta nella proposta di modifica del Regolamento.

Le condizioni formali per adottare il presente Messaggio sono quindi state ossequiate.

3. DISPOSITIVO DECISIONALE

Sulla base di quanto sopra esposto, si propone al Consiglio comunale di voler

risolvere:

1. è approvata la modifica dell'art. 19 del Regolamento comunale sui rifiuti del 09.11.2015 di cui al presente Messaggio
2. l'entrata in vigore decorre con la ratifica da parte dell'Autorità cantonale competente a norma dell'art. 190 LOC
3. il Municipio è incaricato del seguito

Con ogni ossequio.

Bissone, 29.09.2021.

Il Vice Sindaco:


Ugo Ballinari

PER IL MUNICIPIO



Il Segretario:


Ivan Monaco

Per esame e rapporto (art. 10 RALOC):

- (x) Commissione della Gestione
- (x) Commissione della Legislazione

Allegati: preavviso 10.09.2021 della Sorveglianza dei prezzi.



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'economia,
della formazione e della ricerca DEFR
Sorveglianza dei prezzi SPR

CH-3003 Berna

SPR,

POST CH AG

Municipio di Bissone
Piazza F. Borromini
6816 Bissone

Per e-mail: info@bissone.ch

Numero di riferimento: PUE-333-73
Vostro riferimento:
Berna, 10 settembre 2021

Revisione del regolamento sulla gestione dei rifiuti del comune di Bissone

Egregio signor Sindaco,
Egredi membri del Municipio,

Lo scorso 19 agosto abbiamo ricevuto la vostra lettera in cui, conformemente alla corretta applicazione della legge federale sulla sorveglianza dei prezzi (LSPr) sottoponete al parere del Sorvegliante dei prezzi il progetto di revisione dell'articolo 19 del regolamento sui rifiuti del comune di Bissone.

La LSPr si applica agli accordi in materia di concorrenza ai sensi della legge del 6 ottobre 1995 sui cartelli e alle imprese di diritto privato e pubblico che dominano il mercato (art. 2 LSPr). I Cantoni, i Comuni o le organizzazioni da essi incaricate dispongono di un monopolio pubblico locale nella raccolta e lo smaltimento dei rifiuti. Di conseguenza, conformemente all'applicazione dell'articolo 2 della LSPr essi sono assoggettati alla legge sulla sorveglianza dei prezzi.

Secondo l'articolo 14 della LSPr, prima di decidere o approvare un aumento di prezzo proposto dalle parti contraenti a un accordo in materia di concorrenza o da un'impresa che domina il mercato, la competente autorità legislativa o esecutiva della Confederazione, del Cantone o del Comune deve chiedere il parere del Sorvegliante dei prezzi. Nel caso delle tasse sui rifiuti, il Sorvegliante dei prezzi dispone quindi di un diritto di raccomandazione verso l'autorità preposta a decidere i tariffari e può proporre la rinuncia, completa o parziale, all'aumento di prezzo oppure la riduzione di prezzi mantenuti abusivi (art. 14 LSPr).

Sorveglianza dei prezzi SPR
Andrea Zanzi
Einsteinstrasse 2
3003 Berna
Tel. +41 58 462 21 01
andrea.zanzi@pue.admin.ch
<https://www.preisueberwacher.admin.ch/>



PUE-D-88643401/15



Dopo avere analizzato la documentazione che ci avete fornito, **il Sorvegliante dei prezzi raccomanda al Municipio di Bissone di ridurre l'importo minimo della tassa di base per le abitazioni vuote da CHF 100.- a CHF 50.- all'anno.**

Questa misura permette d'eliminare l'incongruenza osservata rispetto alla tassa di base applicata alle persone fisiche. In effetti, con la modifica proposta dal Municipio, un piccolo appartamento vuoto (tassa minima: CHF 100.-) potrebbe trovarsi a pagare una tassa superiore a quella pagata per un appartamento in cui risiede una persona sola (tassa minima: CHF 50.-), ciò che comporta una chiara disparità di trattamento.

Vi ribadiamo in fine, l'obbligo di sottoporre al parere del Sorvegliante dei prezzi anche tutte le modifiche concernenti l'Ordinanza sui rifiuti, prima che venga approvato dal Municipio.

Ringraziandovi per la vostra gentile collaborazione, ci è gradito porgervi i nostri più cordiali saluti.

Firmato elettronicamente da Meierhans
Stefan X9IB3X
2021-09-10 (con marcatempo)
Stefan Meierhans
Sorvegliante dei prezzi